

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 271

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente modifica alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese effettuata con decreto ministeriale 30 marzo 2000

(Parere ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 settembre 2003)

—————



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Con il decreto ministeriale 30 marzo 2000 si è provveduto alla ripartizione del Fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno 2000.

Su tale decreto è stato a suo tempo acquisito, così come richiesto dalla normativa, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nella ripartizione delle risorse sono stati destinati all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sotto la voce "Interventi per il settore commerciale" i seguenti importi:

1. lire 50 miliardi per l'anno 2000, per "Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266 del 1997;
2. lire 50 miliardi per l'anno 2000, per "Cofinanziamento programmi regionali per interventi a favore dei CAT (Centri di assistenza tecnica): d.lgs. 114/98 art. 23.

Per quanto concerne l'intervento a favore dei CAT le Regioni hanno incontrato difficoltà ad utilizzare l'intero stanziamento statale destinato per l'anno 2000 a ciascuna Regione, oltre alla quota di cofinanziamento regionale, in relazione al fatto che l'Unione Europea ha espresso parere negativo sui programmi regionali notificati che prevedevano interventi a favore dei CAT al di sopra della soglia del "de minimis". Gli importi destinati alle Regioni per il cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei CAT giacciono a tutt'oggi in gran parte ancora sul bilancio statale.

Le Regioni hanno chiesto, sia informalmente che in sede di Coordinamento Tecnico, la modifica del decreto ministeriale 30 marzo 2000, al fine di poter utilizzare i fondi destinati esclusivamente ai CAT per tutte le finalità della delibera CIPE n. 100 del 1998, recante direttive per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 16, comma 1, della legge n. 266 del 1997.



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Attese le difficoltà riscontrate dalle Regioni, si ritiene di destinare gli importi accantonati per l'anno 2000 per i CAT, al cofinanziamento dei programmi attuativi regionali a favore del settore commercio e turismo di cui alla delibera CIPE n. 100 del 1998, in aggiunta a quelli già previsti, fermo restando la possibilità per le Regioni di utilizzarli anche a favore degli stessi CAT.

Si propone quindi di modificare il decreto ministeriale del 30 marzo 2000 come di seguito indicato:

INTERVENTO	2000
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266 del 1997, art. 16, comma 1	51.645.689,90



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 30 marzo 2000 con il quale si è provveduto alla ripartizione, per gli anni 2000-2002 e seguenti del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge n. 448 del 1998;

VISTO che con il citato decreto 30 marzo 2000 è stato assegnato l’importo di 100 miliardi di lire per le finalità dell’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di cui 50 miliardi di lire (euro 25.822.844,95) per il “Cofinanziamento programmi regionali per interventi a favore dei CAT (Centri di assistenza tecnica): d.lgs. 114/98 art. 23” ed ulteriori 50 miliardi di lire (euro 25.822.844,95) per il “Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97”, art. 16, comma 1;

PRESO ATTO delle difficoltà di utilizzo da parte delle Regioni dell’importo finalizzato al cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei CAT;

CONSIDERATO che i Centri di assistenza tecnica sono ricompresi tra i soggetti beneficiari individuati dalla delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 100, recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

RITENUTO opportuno unificare il cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei CAT con quello dei programmi regionali a favore del settore commercio e turismo destinando l’importo di euro 25.822.844,95, già destinato ai CAT, al cofinanziamento dei programmi regionali a favore del commercio del turismo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266;

SENTITE le commissioni parlamentari competenti sul riparto dei fondi;

DECRETA

Articolo 1

L’importo di euro 25.822.844,95 previsto per l’anno 2000 dall’allegato 1 al decreto 30 marzo 2000 citato nelle premesse per gli interventi di cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

Centri di assistenza tecnica è posto in aumento dell'intervento di cofinanziamento dei programmi regionali a favore del settore commercio e turismo. L'allegato 1 si modifica nel modo seguente:

INTERVENTO	2000
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97, art. 16, comma 1	51.645.689,90

Articolo 2

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residence», in Urbino.

IL DIRETTORE REGGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative edilizie di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della sottoindicata società cooperativa edilizia, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Residence», con sede in Urbino, loc. Trasanni, costituita per rogito dott. Pasquale Venturini in data 6 agosto 1976, repertorio n. 617-251, registro imprese n. 787, della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, BUSC n. 878/147481, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Pesaro, 22 marzo 2000

Il dirigente reggente: DELLA SANTINA

00A3874

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2000.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi age-

volativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002» che prevede nell'ambito del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi per l'unità previsionale di base «Fondo per gli incentivi alle imprese»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000» che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolati alle imprese, con uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione formulata dalla X Commissione permanente del Senato con la quale viene richiesto di destinare, nell'ambito delle risorse per il completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata ai sensi della legge n. 219/1981, congrue risorse per la prosecuzione dell'attività dei consorzi di sviluppo industriale nelle due regioni fino all'insediamento delle nuove aziende previste nei contratti d'area, destinando a tale intervento l'importo di 10 miliardi per l'anno 2000 compensando detto importo riducendo: di 5 miliardi l'intervento previsto per le agevolazioni per l'innovazione tecnologica, legge n. 46/1982, e di 5 miliardi l'intervento relativo alla ricerca mineraria e alla geotermia, legge n. 752/1982, articoli 9 e 17 e legge n. 896/1986, art. 20;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato 1.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza.

Art. 3.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO I

Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Agevolazioni al settore commerciale nell'intero territorio nazionale: legge 517/75, legge 77/97 e legge 887/82	333,6	0	0
Mercati agroalimentari: legge 41/86	128	0	0
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	50	0	0
Cofinanziamento programmi regionali per interventi a favore dei CAT (Centri di assistenza tecnica): D.Lgs. 114/98 art.23	50	0	0
Incentivi fiscali al commercio: legge 449 art.11	250	0	0
Indennizzo per cessazione attività commerciale D.Lgs. 114/98 art. 25	100	0	0
TOTALE	911,6	0	0

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	1.142,8	1.228,8	1.266,8
TOTALE	1.142,8	1.228,8	1.266,8

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	25	98,5	0
TOTALE	25	98,5	0

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Incentivi per la razionalizzazione del settore siderurgico: legge 481/94	100,69	0	0
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	50	0	0
Incentivi per la ristrutturazione e la riconversione industriale: legge 675/77	37	0	0
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	140,4	10	0
Interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	25	5	0
TOTALE	353,09	15	0

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria e la geotermia: legge 752/82 artt.9 e 17 e legge 896/86 art.20	67,8	24	24
Contributi in c/interessè per investimenti minerari: legge 752/82 art.12	15	10	5
TOTALE	82,8	34	29

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	2.760,74	2800,0	600
Completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata: legge 219/81	86,650	209,6	0
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	10	0	0
Legge 434/97 Terremoto Marche e Umbria	150	0	0
TOTALE	3.007,39	3009,6	600

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	320	17	17
TOTALE	320	17	17

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Contributi in c/interesse alle imprese insediate nelle aree dei nuclei di industrializzazione di Belluno e Pordenone: legge 357/64	15	0	0
Incentivi automatici intero territorio: legge 266/97 art.8 comma 2	60	60	60
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	100	15	15
Legge 140/99 art. 8 Fondo per l'innovazione a fune	10	15	15
Legge 49/85 Marcora	48	15	0
TOTALE	233	105	90

Somme da trasferire alla Regioni:

- a) ai sensi del D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

	2000	2001	2002 e seguenti
TOTALE	688,000	688,000	688,000

- b) ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

	2000	2001	2002 e seguenti
TOTALE	0	150	0

00A3842